

Rep. Atti Privati xxx/xxxx

ATTO AGGIUNTIVO AL DISCIPLINARE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI di TRASPORTO PUBBLICO URBANO SU GOMMA E A FUNE E URBANO TURISTICO NEL COMUNE DI TRENTO (contratto n. 29819 racc. concluso in data 4 settembre 2019) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO A CHIAMATA DENOMINATO "ONOFF TRENTO".

L'anno duemilaventitRE, addì XXXXXXXX del mese di XXXXXXXXXXXX tra i signori:

1. xxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxx il xx/xx/xxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso il Comune di Trento, con sede in XXXXXXXX - codice fiscale XXXXXXXX e P.IVA XXXXXXXX, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di XXXXXX del Comune di Trento, in nome e per conto dell'Amministrazione comunale, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. XX di data XX.XX.XXXX;
2. Diego Salvatore nato a Contarina (RO) il 29.03.1963, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della TRENTINO TRASPORTI S.p.A., con sede in Trento, Via Innsbruck, n. 65, (codice fiscale n. 01807370224),

stipulano e convengono quanto segue.

Premesso che:

- con riferimento al processo di riorganizzazione di cui all'Articolo 46 della L.P. 16/1993, come modificato dalla L.P. 6/2004 è stata prevista per la Provincia la possibilità di promuovere, all'interno di Trentino Trasporti S.p.A., la separazione della gestione di reti e impianti e delle altre dotazioni patrimoniali dall'erogazione del servizio;
- in data 31 luglio 2008 è stata costituita Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., deputata all'erogazione del servizio di trasporto avvalendosi dei beni necessari alla gestione del servizio messi a disposizione da Trentino Trasporti S.p.A. mediante un contratto di affitto d'azienda;

- Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., società a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento di sistema della pubblica amministrazione del Trentino per la gestione del servizio di trasporto pubblico secondo il modello in house;
- il Consiglio Comunale con proprio provvedimento di data 21 ottobre 2009 n. 138, ha deliberato l'adesione del Comune di Trento a Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., mediante acquisto a titolo gratuito di n. 3.305 azioni nonché approvato la convenzione di governance della Società;
- con deliberazione n. 87 di data 28 giugno 2016, il Consiglio Comunale ha affidato a Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. il servizio di trasporto pubblico urbano e turistico fino al 30 giugno 2019;
- a partire dal 1° gennaio 2018 la Società Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. è stata reinternalizzata nella Società Trentino Trasporti S.p.a. con deliberazione della Giunta provinciale di data 12 maggio 2017 n. 712 avente ad oggetto: Approvazione del “Programma attuativo per il polo dei trasporti nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali – 2017” (art. 18, comma 3 bis della Legge provinciale 10 febbraio 2005 n. 1);
- il Comune di Trento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 di data 27 marzo 2019 ha approvato la nuova convenzione per la governance della Società Trentino Trasporti SpA deliberata dalla Giunta provinciale in data 22 febbraio 2019 con atto n. 233. L'art. 3 comma 3 della convenzione di governance, comprende i “servizi a chiamata” nel contesto dei complessivi servizi di trasporto pubblico che possono essere erogati a cura della Società di sistema.
- con deliberazione n. 84 di data 19 giugno 2019 il Consiglio Comunale ha affidato a Trentino Trasporti S.p.A. la gestione del servizio di trasporto pubblico urbano su gomma e a fune, nonché del servizio di trasporto pubblico turistico (skibus e navetta Trento – Bondone) fino al 30 giugno 2024.
- in attuazione della L.P. n. 19/2016 art. 7, la Giunta Provinciale è intervenuta con la deliberazione n. 1867 di data 16 novembre 2017, relativamente alle società titolari di affidamento diretto e che, partecipate in via maggioritaria dalla Provincia, risultano congiuntamente controllate anche dagli enti locali. Si tratta delle società che rispondono all'istituto di matrice europea dell'in-house providing, che svolgono l'attività prevalente in favore dei soci pubblici affidanti e sulle quali gli enti pubblici partecipanti;
- devono esercitare poteri di controllo “analogo” (a quello esercitato sui propri uffici), con l'esercizio congiunto della “governance” della società per assicurare l'esercizio dello stesso;

- anche Trentino trasporti S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 e successivamente interessata dal programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali assurge al ruolo di “società di sistema”;
- il riordino ha comportato l’aggregazione del “Polo dei Trasporti” mediante il subentro di Trentino Trasporti S.p.A. nei rapporti giuridici facenti capo alla Società incorporata Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. e nella successiva incorporazione definitiva in Trentino Trasporti S.p.A. di Trentino Trasporti Esercizio, ad esito dell’atto di fusione di data 27.07.2018;
- Trentino Trasporti S.p.A. è quindi subentrata nei disciplinari di affidamento che erano stati sottoscritti tra la Provincia e la società Aeroporto G. Caproni S.p.A. e tra la Provincia e la società Trentino Trasporti esercizio S.p.a. nonché dai Comuni per i servizi urbani ordinari e stagionali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. XXXX di data XX/XX/XXXX è stato disposto l’istituzione del servizio pubblico di trasporto urbano integrato a chiamata denominato “ONOFF TRENTO”, con la modalità del c.d. in-house prevista dall’art. 10 comma 7 lett. d) della L.P. 6/2004, a Trentino Trasporti S.p.A., per le motivazioni espresse in premessa e la gestione del servizio di trasporto pubblico urbano integrato a chiamata con la contestuale stipulazione del presente disciplinare.
- Tutto ciò premesso e ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene quanto segue:

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente disciplinare ha per oggetto la gestione del servizio pubblico locale di trasporto pubblico urbano integrato a chiamata nel Comune di Trento con la modalità dell’affidamento in house di cui all’art. 10, comma 7, lettera d) della Legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, nonché di cui al disciplinare tra il Comune di Trento, di seguito “Comune” e la Trentino Trasporti S.p.a., di seguito denominata “Società”, in qualità di Società affidataria del servizio.
2. Resta inteso che qualora l’affidamento del servizio oggetto del presente atto aggiuntivo non risultasse fattibile per mancanza di disponibilità di vettori, il presente disciplinare è da ritenersi nullo.

Art. 2

CONTENUTI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di cui al presente disciplinare nasce dall'esigenza individuata dal Comune di Trento di strutturare un servizio a chiamata denominato "ONOFF TRENTO" per incontrare la domanda di mobilità notturna della città di Trento.
2. A questa esigenza Trentino Trasporti ha ritenuto di rispondere configurando, d'intesa con il Comune di Trento, una proposta di trasporto pubblico integrato con le seguenti caratteristiche:

Frequenza del servizio: nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato;

Prenotazione della clientela : tramite app;

Autobus impiegati: 2 al giorno;

Orario del servizio: dalle ore 23.00 alle ore 3.00;

Tariffe: quelle previste per il servizio di linea urbano di Trento;

Fermate utilizzate: quelle individuate tra le fermate di linea previste per il servizio urbano di Trento e contraddistinte da apposita cartellonistica identificativa a cura della Società.

Il chilometraggio di percorrenza stimato per il periodo sperimentale ammonta a 32.563 km affidati a vettori privati.

Art. 3

DURATA

1. Il presente disciplinare regolante la gestione del servizio attivato in via sperimentale, ha durata dall'18 ottobre 2023 fino al 30 giugno 2024 ad esclusione delle seguenti date festive: 01.11.2023; 08.12.2023; 06.01.2024; 25.04.2024; 01.05.2024; 26.06.2024.
2. L'eventuale prosecuzione del servizio oltre il periodo sperimentale potrà avvenire a seguito della valutazione dei risultati del servizio, sulla base di una apposita Relazione generale di rendiconto che la Società dovrà trasmettere alla Amministrazione comunale tre mesi prima della conclusione del periodo di attivazione sperimentale.

La suddetta relazione deve analizzare il servizio sia in termini di utilizzo (passeggeri trasportati, tratte servite, fermate più utilizzate, km effettuati, fascia oraria più/meno utilizzata ecc.), in formato anonimo, sia in termini economici (analisi costi/ricavi).

3. Per l'eventuale prosecuzione del servizio dovrà essere redatta apposita Determina dirigenziale e successivamente stipulato apposito atto che contrattualizzi i rapporti tra i soggetti interessati.

Art. 4

OBBLIGHI DI SERVIZIO

1. Nello svolgimento delle attività affidate, la Società assicura il rispetto di quanto previsto "Condizioni generali di servizio" allegate alla convenzione per la governance della Società e in particolare di quanto stabilito dall'art. 4.
2. La Società è inoltre tenuta a:
 - a) predisporre il materiale informativo che sia di facile lettura, relativo ai percorsi, orari, fermate, alle rivendite autorizzate dei titoli di viaggio e quant'altro utile per l'utenza, garantendo una capillare distribuzione di detto materiale informativo sul territorio al fine di promuovere e rendere il più possibile visibile il servizio; eventuali sponsorizzazioni contenute nel libretto degli orari saranno considerate ricavi del servizio
 - b) comunicare alla Comune il nominativo di un funzionario della Società quale referente del servizio;
 - c) assicurare la vendita a bordo del singolo biglietto urbano qualora il cliente ne fosse sprovvisto;
 - d) mettere a disposizione del Comune, anche su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni statistiche, inerenti lo svolgimento del servizio e in particolare i dati riferiti all'utilizzo delle corse da parte dell'utenza, con l'indicazione dei passeggeri paganti e dei proventi ottenuti.
 - e) comunicare periodicamente al Comune le segnalazioni di eventuali disfunzioni del servizio, reclami, proposte e suggerimenti provenienti dall'utenza;
 - f) garantire l'impegno costante della Società a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi

dall'utenza, con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità e del comfort.

- g) attuare adeguate forme di informazione all'utenza su percorsi, fermate, orari e modalità di erogazione dei servizi e a mantenere un proprio sito internet nel quale verrà pubblicata ogni notizia ed informazione utile per l'utente/cliente relativa ai servizi erogati, alle loro caratteristiche ed ai livelli di servizio associati.
3. Il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. La Società adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.
 4. Le notizie relative alle attività affidate, comunque venute a conoscenza del personale della Società, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente disciplinare.
 5. La Società entro il termine di cui all'art.3 comma 2 presenterà al Comune la Relazione generale di rendiconto di cui al predetto articolo.
 6. Il Comune potrà accedere al servizio, mediante propri funzionari o rappresentanti, al fine di operare le verifiche che si riterranno opportune.

Art. 5

TARIFFE

La Società si impegna ad effettuare il servizio di cui al precedente articolo alle tariffe al pubblico ed alle condizioni previste per il servizio urbano di Trento. La tariffa potrà essere eventualmente modificata dall'Amministrazione comunale con apposita Deliberazione giunta.

Art. 6

MEZZI E ATTREZZATURE

1. Al servizio dovranno adibirsi esclusivamente veicoli collaudati per la linea dai competenti Organi.
2. La Società può procedere, in considerazione della necessità di utilizzare mezzi di ridotte dimensioni, all'affidamento del servizio a vettori privati anche per intero.

3. I mezzi dovranno essere condotti dagli autisti in modo da garantire il comfort e la sicurezza.

4. Ai subaffidatari sono richiesti i seguenti requisiti minimi di qualità:

- riconoscibilità del mezzo;
- riconoscibilità del conducente;
- utilizzo del sistema Mitt per la vendita e validazione dei titoli di viaggio.

Art. 7

RAPPORTI ECONOMICI-FINANZIARI

1. Il Comune eroga alla Società un contributo in conto esercizio in misura tale che, tenendo conto del grado di compartecipazione dell'utente alla spesa in base al quadro tariffario ed eventuali altre entrate, sia garantita comunque la copertura dei costi sostenuti dalla Società per l'espletamento del servizio.
2. Confluiscono all'interno della voce "altre entrate", le entrate da tariffazione ed eventuali altri introiti (sponsorizzazioni, introiti pubblicitari, eventuali rimborsi connessi ad agevolazioni e convenzioni concesse da enti pubblici).
3. Il Comune si impegna ad erogare a Trentino Trasporti S.p.A. in due semestralità rispettivamente entro il 30 giugno e il 30 novembre di ogni anno il contributo in conto esercizio per la parte relativa al costo di servizio per un importo complessivo pari al 90% (novanta per cento) dell'importo annuo stimato oggetto a possibili aggiornamenti nel corso del periodo di validità del presente Atto aggiuntivo. Il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base del rendiconto dell'esercizio, regolarmente approvato e certificato, tenendo conto delle eventuali economie o diseconomie derivanti dall'effettuazione del servizio. Il versamento dell'eventuale conguaglio dovrà essere effettuato entro tre mesi dalla trasmissione del rendiconto di cui sopra da parte di Trentino Trasporti S.p.A..
4. Per la quantificazione dei costi del servizio e per le modalità ed i termini della rendicontazione si fa riferimento agli elementi di seguito riportati:
 - Chilometri d'esercizio.
 - Costo affidamento a vettori terzi.

5. Ai soli fini statistici il Comitato di indirizzo di cui all'Articolo 7 della sopra citata "Convenzione di governance della Società", determina il Costo standard unitario figurativo inteso come unità elementare di costo di esercizio.
6. Il Comune intrattiene con la Società affidataria tutti i rapporti economico-finanziari derivanti dal presente disciplinare di servizio.

Art. 8

AFFIDAMENTI A TERZI

Allo scopo di conseguire benefici economici e gestionali, i servizi indicati nell'art. 2 del presente atto possano essere affidati, previa analisi comparativa che ne attesti la convenienza e previa autorizzazione del Comune a soggetti terzi che dispongano dei requisiti per il trasporto di persone ed in possesso di adeguate capacità organizzative ed esperienza. In tal caso rimarrà in capo alla società la responsabilità del servizio ad eccezione di quanto direttamente posto in carico all'operatore terzo.

Art. 9

MODIFICHE AL SERVIZIO

1. La parte che intende promuovere la modifica del presente Disciplinare, per il verificarsi di situazioni non previste all'atto della sua sottoscrizione o per una diversa valutazione delle esigenze di pubblico interesse, ne dà segnalazione all'altra parte con l'indicazione precisa delle disposizioni da modificare e con una motivata proposta di variazione.
2. Tutte le modifiche dovranno essere formalizzate mediante atto aggiuntivo, ad eccezione delle:
 - variazioni nell'ubicazione e nel numero delle fermate;
 - variazione dei giorni e dell'orario di attivazione del servizio;
 - introduzione di eventuali autobus aggiuntivi;

Le suddette modifiche potranno essere formalizzate anche mediante scambio di corrispondenza tra la Società ed il Comune.

Art. 10

FERMATE

L'istituzione delle fermate individuate d'intesa tra Provincia, Comune e Società è subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti. Il direttore d'esercizio dispone con proprio ordine di servizio l'attivazione delle fermate.

Art.11

LA QUALITA' DEL SERVIZIO

1. La Società si impegna al mantenimento di un proprio sito internet nel quale sono pubblicate ogni notizia ed informazione utile per l'utente/cliente relativa ai servizi erogati, alle loro caratteristiche ed ai livelli di servizio associati. La Società si impegna ad attuare adeguate forme di informazione agli utenti dei percorsi, delle fermate, degli orari, delle modalità di erogazione dei servizi e delle loro variazioni.
2. Il Comune direttamente o tramite personale o Società terze può, in ogni momento, effettuare verifiche e controlli diretti ad accertare l'effettivo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza, nonché il puntuale rispetto delle norme e prescrizioni di legge. La Società si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per consentire l'effettuazione delle suddette verifiche la Società si impegna a concedere la libera circolazione al personale incaricato dalla Comune, munito di tessera di riconoscimento ed identificato da elenco preventivamente trasmesso alla Società.

Art.12

DATI

La Società si impegna ad inviare mensilmente i dati cosiddetti "grezzi" ossia senza alcune elaborazioni, per permettere al Comune di Trento di inserirli nella propria Smart City Control Room per eventuali altre elaborazioni. Nel caso in cui siano presenti dati personali sensibili, gli stessi devono venire anonimizzati in maniera preventiva.

Premesso che il Comune di Trento non potrà avere accesso diretto ai dati della piattaforma tramite interfaccia web in quanto i dati ivi contenuti non sono anonimizzati, la Società deve rendersi disponibile a trasmettere al Comune i dati richiesti e necessari per l'elaborazione di analisi del servizio.

Art.13

DIRIGENTE RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 5, del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, si indica quale responsabile dell'esecuzione del presente contratto il Dirigente del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana.

Al contraente privato è interdetto rivolgersi ad altre persone che non siano responsabili ed i collaboratori dallo stesso incaricato.

E' altresì interdetto ad altri organi o figure soggettive del Comune ingerirsi nella gestione del presente contratto.

Art. 14

PERSONALE

1. Tutto il personale in servizio dovrà essere in possesso di tesserino di riconoscimento.
2. È fatto obbligo alla Società di osservare le disposizioni legislative ed i contratti di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario, le condizioni dell'ambiente di lavoro ed il trattamento previdenziale degli addetti ai servizi.
3. Il personale dovrà svolgere le proprie mansioni con il massimo decoro, evitando ogni azione che pregiudichi la sicurezza dei trasportati o degli altri utenti della strada, nonché garantendo requisiti di onorabilità.
4. Il requisito di onorabilità di cui al precedente punto cessa di sussistere allorché la persona abbia riportato condanna con sentenza definitiva per reati contro la libertà individuale, personale e morale e comunque per reati che possano reputarsi incompatibili con il disimpegno delle mansioni in relazione al tipo di utenza.

Art. 15

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RISPETTO DEL D.LGS. 231/2001

L'ente concedente prende atto dell'avvenuta adozione, da parte di Trentino trasporti S.p.A., di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché di un Codice Etico con allegato Codice di Comportamento e di Misure Integrative per la Prevenzione della Corruzione, pubblicati sul sito della società stessa nella versione più

attuale, e si impegna a rispettare le norme ed i principi di comportamento ivi contenuti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare di affidamento.

Art. 16

TRATTAMENTO DEI PERSONALI

In relazione al presente atto, salvo diversamente specificato in altra documentazione, non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Le parti inoltre sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali. Le parti si impegnano a salvaguardare la riservatezza dei reciproci dati, trattati esclusivamente per la gestione del disciplinare di affidamento, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del disciplinare di affidamento o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Informativa privacy disponibile al link <https://www.trentinotrasporti.it/privacy>.

Art. 17

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO

1. La Società prende atto che il Comune di Trento ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale 27 dicembre 2022, n. 380, il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Trento; detto Codice è rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale e costituisce parte integrante e sostanziale del contratto ancorché non materialmente allegato. A norma dell'articolo 2, i contenuti del Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo della Società.
2. La Società si impegna a rispettare le norme ed i principi di comportamento ivi inclusi.

Art. 18

CAPACITÀ A CONTRARRE

Il Dirigente generale _____, a norma dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al medesimo non rincorrono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che la Società dalla stessa rappresentata in questa sede non è soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di contrarre con la P.A. Medesima.

Art. 19

SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE

1. L'imposta di bollo conseguente alla stipulazione del presente disciplinare di affidamento sono a totale carico della Società "Trentino Trasporti S.p.A."
2. Il presente atto è considerato come atto sostitutivo di concessione per l'esercizio di servizi pubblici di trasporto, per cui non è richiesta la registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26.04.1986, n° 131 e ss.mm. e ii.

Art. 20

RESPONSABILITA' PENALE

L'Avv. Diego Salvatore, dopo essere stata ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che nei suoi confronti non ricorrono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 3 del D.L. 17.09.1993 n. 369, convertito nella Legge 15.11.1993 n. 461.

Art. 21

INFORMATIVA PRIVACY

L'avv. Diego Salvatore, dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 esposta per esteso presso gli uffici comunali.

Redatto in unico esemplare in modalità elettronica, nella forma della scrittura privata, letto, accettato e sottoscritto con firma digitale.

COMUNE DI TRENTO

XXXXXXXXXXXXXXXXXX - Documento firmato digitalmente

TRENTINO TRASPORTI S.p.A.

Diego Salvatore - Documento firmato digitalmente